

**AREA**

**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE ED
INNOVAZIONE
GM**

IN SINTESI

Nella Gazzetta Ufficiale del 25.09.2021 n. 230, è stato pubblicato il decreto ministeriale 01/09/2021 che è entrato in vigore dal 25/09/2022, salvo per l'art. 4 la cui entrata in vigore è stata prorogata al 25/09/2023 con decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»”.

Il decreto del Ministero dell'Interno riguarda l'aspetto relativo al controllo e alla manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio. Nel DM 01/09/2021 sono definite le modalità di esecuzione delle attività di monitoraggio e di controllo. Della corretta esecuzione di tali attività sono responsabili i “tecnici manutentori qualificati”, le cui modalità di qualifica sono riportate nell'allegato II.

COMMENTO

Il decreto del Ministero dell'interno 01/09/2021 regola insieme al DM 02/09/2021 e DM 03/09/2021 la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il DM 10 marzo 1998. L'obiettivo è quello di rendere più semplice la consultazione e l'aggiornamento dei criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; i criteri per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature della sicurezza antincendio; e i criteri generali per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

La principale novità introdotta dal DM 01/09/2021 riguarda i “tecnici manutentori qualificati” e i requisiti per ottenere tale qualifica, la cui entrata in vigore però è slittata al 25/09/2023 dando il tempo per poter formare i tecnici manutentori.

Area Sviluppo sostenibile ed Innovazione
GM
Prot. N. 1339
Circolare N 16706
Area Sviluppo sostenibile e innovazione
Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

Roma, 14 ottobre 2022

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura
Federazioni Nazionali di Prodotto
Federazioni Nazionali di Categoria
Anga
Agriturist
Fai
Confagricoltura Donna
Enti Aderenti
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Ministeriale 01/09/2021, “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

La nuova normativa sulla sicurezza antincendio è costituita da tre decreti del Ministero dell’Interno:

- il **decreto ministeriale 01/09/2021 - decreto Controlli**, che tratta l’aspetto relativo al controllo e alla manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio; in vigore dal 25/09/2022, tranne per l’art. 4 che entrerà in vigore il 25/09/2023 (decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»”);
- il **decreto ministeriale 02/09/2021 - decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio)**, che tratta l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori; in vigore dal 04/10/2022;
- il **decreto ministeriale 03/09/2021 - decreto Minicode**, che tratta i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro; in vigore dal 29/10/2022.

I tre decreti sostituiscono il decreto ministeriale 10 marzo 1998 relativo ai “*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro*” che si applicava alle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi e alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, limitatamente agli aspetti relativi alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio; alla garanzia dell’efficienza dei sistemi di protezione antincendio; alla fornitura ai lavoratori di una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

In particolare, in questa circolare viene trattato il **decreto ministeriale 01/09/2021**, entrato in vigore il 25/09/2022, con proroga per l’art. 4 “Qualificazione dei tecnici manutentori” la cui entrata in vigore è stata spostata al 25/09/2023, come scritto precedentemente.

Il “Campo di applicazione” (art. 2) del DM 1° settembre 2021, è relativo alla definizione dei criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio; conformemente a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, lettera a) punto 3 del D.lgs. 81/2008.

I criteri in base ai quali eseguire e registrare gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I, come viene riportato nel comma 1 dell’art. 3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”.

L’allegato I, “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” è diviso in due parti:

- 1) **manutenzione e controllo periodico**, il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove devono essere riportati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione fatti sugli impianti, sulle attrezzature e su altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. La manutenzione e il controllo periodico devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati;
- 2) **sorveglianza**: le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio, oltre alle attività di manutenzione e di controllo periodico, devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori, adeguatamente formati, mediante idonee liste di controllo appositamente predisposte.

Il comma 3 dell’art. 3 prevede che il datore di lavoro attua gli interventi di manutenzione e controllo anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del D.lgs. 81/2008.

Le modalità di “qualificazione dei tecnici manutentori” (art. 4), che sono gli unici a poter eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio, sono riportate nell’Allegato II.

Nell’Allegato II “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” viene stabilito che il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

A tal fine il tecnico manutentore deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati. I docenti che effettuano il corso devono essere in possesso di determinati requisiti, dettagliati nello stesso allegato II. Nello stesso allegato II sono riportati i contenuti minimi dei corsi di formazione, dalle competenze, abilità e conoscenze individuate per svolgere determinati compiti e attività, alla formazione teorica e le esercitazioni pratiche.

Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti, secondo le modalità previste nello stesso Allegato II. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, è previsto l’esonero dalla frequenza del corso di formazione e la possibilità di richiedere direttamente di essere sottoposti alla valutazione.

La valutazione dei risultati dell'apprendimento viene effettuata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che a seguito di una valutazione positiva rilascia l'attestazione come "tecnico manutentore qualificato".

La qualifica di tecnico manutentore qualificato è valida su tutto il territorio nazionale.

Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve tenersi costantemente aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Con l'entrata in vigore del DM 1° settembre 2021, in base all'art. 5 "Abrogazioni" sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Donato Rotundo
Direttore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donato Rotundo', written in a cursive style.